

**AL GIUDICE DI PACE
DI FOGGIA**

Oggetto: ricorso avverso il verbale n., elevato dalla Polizia Stradale di Foggia in data per asserita violazione dell'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada.

Il sottoscritto (C.F.:), nato il a e residente a, via, n., quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat propone

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento n., elevato dalla Polizia Stradale di Foggia in data per asserita violazione dell'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada, in quanto non avrebbe ottemperato all'invito contenuto nel verbale n., elevato in data per violazione dell'art. 142, comma 9, del codice della strada.

MOTIVI DEL RICORSO

Il verbale contenente l'invito, che la Polizia Stradale ritiene disatteso, è stato notificato un mese dopo l'accertamento. Il sottoscritto, ricevuto il verbale, inviava all'organo accertatore comunicazione in cui, dopo aver precisato che l'autovettura *contravvenzionata* è utilizzata anche dal coniuge con il quale è in regime di comunione dei beni, dichiarava di non essere in grado di fornire le informazioni richieste, essendo trascorso un mese dall'accertamento.

Al riguardo il ricorrente osserva che l'invito formulato dalla Polizia Stradale nell'indicato verbale n. poteva essere soddisfatto solo *a condizione che la contestazione fosse avvenuta nell'immediatezza*.

CHIEDE

in via principale: che sia annullata la violazione contestata, con ogni conseguente provvedimento; spese rifuse o, quantomeno, compensate;

in subordine: determinare la sanzione pecuniaria nella misura minima prevista dalla legge;

in via istruttoria: sia ordinato all'Amministrazione resistente la produzione degli atti relativi all'accertamento.

Allegati: 1) verbale opposto con relata di notifica.

.....,

➤ **Commento**

L'art. 126-*bis*, comma 2, del codice stradale prescrive l'obbligo di comunicare, ***in ogni caso***, i dati del conducente di auto sorpresa in violazione delle norme del codice stradale, al quale non è stato possibile contestare immediatamente la violazione. La comunicazione serve all'Amministrazione per la detrazione dei punti patente,

Orbene, tale comunicazione è, ad avviso di chi scrive, una degenerazione del sistema che prevede l'obbligo della contestazione immediata dell'accertamento. Al riguardo è interessante il parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere

prot. n. 14234 class. 08/03 del 12 febbraio 2007), secondo il quale *“Va tuttavia osservato che la disfunzione su rappresentata deriva soprattutto dalla circostanza che il sistema normativo introdotto con la patente a punti era stato concepito proprio come “sistema”; esso era ed è dunque in grado di assicurare piena e legittima operatività a condizione che le decurtazioni del punteggio dalla patente del contravventore siano effettuate di regola con contestazione immediata”*.

Contro tale orientamento leggasi la sentenza del Trib. Roma [sez. XIII, 4 ottobre 2010], secondo la quale

Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione.

Dello stesso avviso è la Cassazione [*ex pluribus* cfr. Cass. civ., sez. VI, 8 luglio 2013, n. 16952].

La Corte costituzionale, invece, ha precisato che,

Nell'applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada, vi sia la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressa della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltagli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo sulla base di giustificazioni la cui inidoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio. In tal modo viene riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi dalla responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella negativa (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione).